

## **ENTI PARTECIPATI** (La disciplina vigente in materia )

- L'Università, nell'ambito dell'autonomia universitaria e nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale, nonché di quanto disposto dall'art.48 del Regolamento Generale dell'Ateneo, può per il miglior conseguimento dei propri compiti istituzionali, favorire l'instaurazione dei rapporti di collaborazione con altre Università, nonché con soggetti pubblici o privati. L'Università, può costituire, aderire o partecipare ad Associazioni, Consorzi Interuniversitari, Consorzi, Società di Capitali nonché Fondazioni ed altri organismi associativi non commerciali, di diritto privato e pubblico, per assicurare l'efficace svolgimento delle attività strumentali e di servizio finalizzate al perseguimento, diretto o indiretto, delle proprie finalità istituzionali.

## **ASSOCIAZIONI**

Le associazioni vengono definite dall'ordinamento italiano come enti senza finalità di lucro, costituite da persone fisiche o giuridiche, che operano per il perseguimento di uno scopo comune.

Il codice civile distingue tra associazioni riconosciute e non riconosciute.

- **Associazioni riconosciute** (artt. 14 a 35 c.c.): hanno personalità giuridica e dunque godono di "autonomia patrimoniale perfetta"; in questo caso delle obbligazioni dell'Associazione risponde sempre e soltanto il patrimonio dell'ente e non quello degli associati.

- **Associazioni non riconosciute** (artt. da 36 a 42 c.c), non hanno personalità giuridica e godono di "autonomia patrimoniale imperfetta": in questo caso per le obbligazioni sociali risponde l'associazione con il proprio fondo comune e illimitatamente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

### **Normativa di riferimento**

Statuto dell'Università: art. 12

Regolamento generale di Ateneo: art.48

Codice Civile: artt. 14 e ss.

D.Lgs. 33 del 2013 s.m.i.

## **FONDAZIONI**

La fondazione è comunemente definita come un ente avente personalità giuridica costituito da un complesso di beni destinato al perseguimento di uno scopo. L'elemento patrimoniale costituisce dunque un requisito essenziale della persona giuridica fondazione, dotata di perfetta autonomia. La partecipazione dell'Ateneo può distinguersi nelle seguenti fattispecie:

- Socio fondatore: in questo caso l'Ateneo ha partecipato contribuendo alla costituzione del patrimonio;

- Socio sostenitore: l'Ateneo contribuisce alla fondazione tramite esclusivo apporto di opera scientifica;

### **Normativa di riferimento:**

Statuto dell'Università: art. 12

Regolamento generale di Ateneo: art.48

Codice Civile: artt. 14 e ss.

D.Lgs. 33 del 2013 s.m.i.

## **SOCIETA' DI CAPITALI**

Sono forme giuridiche assunte da imprese di medie e grandi dimensioni operanti nei diversi settori produttivi. Sono società definite tali in quanto in esse l'elemento del [capitale](#) ha una prevalenza concettuale e normativa rispetto all'elemento soggettivo rappresentato dai soci. La partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a seconda della specifica tipologia societaria.

## **SOCIETA' CONSORTILI A RESPONSABILITA' LIMITATA (s.c.a.r.l.)**

Le S.c.a.r.l., vengono disciplinate dall'ordinamento (art. 2615-ter c.c.) e si configurano come società di capitali, con responsabilità limitata alla sola quota sociale, aventi come oggetto sociale il conseguimento di un vantaggio mutualistico tipico dei consorzi.

L'Ateneo partecipa a tali società ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto vigente, sopra citato, tramite una partecipazione finanziaria al capitale sociale.

### **Normativa di riferimento**

Statuto dell'Università: art. 12

Regolamento generale di Ateneo: art.48

Codice Civile: artt. 2615-ter, artt.2247 ss.

Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", il quale detta nuovi obblighi per le società di capitali delle amministrazioni pubbliche e prevede inoltre l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di attuare una "revisione straordinaria delle partecipazioni" possedute. Tale obbligo rappresenta un "aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612" dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

D.Lgs. 33 del 2013 s.m.i.

## **Consorzi**

Attraverso il Consorzio più soggetti costituiscono un'organizzazione per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività.

A tal proposito possono essere parte del soggetto insieme all'Università, sia altre Università, sia Enti pubblici sia Enti Privati.

**Consorzi Interuniversitari:** partecipati da sole Università

**Consorzi art.91 del d.p.r. 382/80:** possono essere costituiti fra più Università al fine di favorire la collaborazione scientifica tra docenti per lo svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno che si esplicano su progetti di durata pluriennale. All'attività del Consorzio partecipano i professori, i ricercatori ed i tecnici appartenenti alle Università interessate. In merito ai Consorzi costituiti ex art.91 d.p.r.382/80, è la normativa stessa a definire alcuni tratti essenziali degli atti e del procedimento di costituzione:

- la partecipazione dell'Università è rappresentata da esclusivo apporto scientifico;

- l'atto costitutivo deve prevedere l'esclusione delle Università da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengono ripartiti ma bensì reinvestiti per finalità di carattere scientifico

**Consorzi I.r. 5 agosto 1982 n.88:** Consorzi per la formazione di divulgatori agricoli, finalizzati allo sviluppo dei comparti agricoli.

Statuto dell'Università: art. 12

Regolamento generale di Ateneo: art.48

Codice Civile: artt. 14 e ss.

D.Lgs. 33 del 2013 s.m.i.